

Dott. Giovanni Paolo Bortolotti Dott.ssa Manuela Conci Dott. Giulio Quaresima Dott. Stefano Angeli Dott. Mirko Micheletti

AI SIGG. CLIENTI

LORO SEDI

Trasmissione a mezzo e-mail

Circolare clienti n. 3/2019 del 14.03.2019

OGGETTO: Informativa in merito agli obblighi di "Valutazione del rischio legionellosi"

Con la presente Vi informiamo che - a seguito dei recenti accadimenti avvenuti in alcune strutture turistiche - il Ministero della Salute ha inviato – come risulta dalle notizie di stampa apparse nei primi giorni del mese corrente - una nota ufficiale agli Assessorati alla sanità di tutte le Regioni ed al Gruppo dei Carabinieri del N.A.S. chiedendo "di verificare con ogni consentita sollecitudine" entro 30 giorni (quindi indicativamente entro la fine del mese di marzo 2019) "il rispetto da parte delle strutture turistico-ricettive e termali presenti sul territorio di competenza delle "Linee guida per la prevenzione e in controllo della legionellosi". Codesti Assessorati avranno cura, altresì, di inviare ai Gruppi Carabinieri per la tutela della salute una dettagliata relazione sull'esito degli accertamenti condotti, ove si configurino ipotesi di reato".

La "Legionella" è un batterio che penetra nell'ospite attraverso le mucose delle prime vie respiratorie, in seguito ad inalazione di aerosol contaminati o più raramente di particelle di polvere da essi derivate per essiccamento con l'aspirazione dell'acqua contaminata.

La possibilità di contrarre la legionellosi diventa un fattore di rischio presente in diverse strutture e ambiti lavorativi che, conseguentemente, necessitano di un'attenta valutazione del pericolo e della messa in opera di valide misure di prevenzione nonché di chiari e tempestivi sistemi di controllo dei medesimi.

Come riportato nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm., il rischio di esposizione a "Legionella" in qualsiasi ambiente di lavoro richiede l'attuazione, da parte del datore di lavoro, di tutte le misure di sicurezza appropriate per esercitare la più completa attività di prevenzione e protezione nei confronti di tutti i soggetti esposti.

Si evidenzia che l'attuazione di misure di sicurezza appropriate per prevenire il rischio di legionellosi non riguarda soltanto le strutture turistico-ricettive e termali - che risultano particolarmente esposte a tale rischio – ma più in generale <u>riguarda tutte le attività ed i datori di lavoro, al fine di tutelare i propri clienti, ospiti, dipendenti ecc.</u>

In base a quanto indicato nelle "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" approvate dalla Conferenza Stato – Regioni nel 2015, recepite dalla Provincia Autonoma di Trento con delibera 536/2016, e ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.- Titolo X, tali realtà lavorative, pubbliche e private, devono:

 effettuare con cadenza ANNUALE o BIENNALE (a seconda del tipo di attività) la valutazione del rischio: la valutazione del rischio deve essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche ambientali e impiantistiche che possono favorire l'insorgenza del batterio negli impianti idrici e aeraulici;



- 2. redigere il Documento di Valutazione del rischio di legionellosi, quindi implementare una corretta gestione del rischio, sulla base dei dati evidenziati nel Documento di Valutazione, adottando le misure preventive riportate nelle Linee guida in vigore per la prevenzione del rischio Legionella. A tal fine è necessario redigere e verificare che sia costantemente aggiornato un registro per la documentazione degli interventi di valutazione del rischio, dei controlli interni e della manutenzione, ordinaria e straordinaria, sugli impianti idrici e aeraulici;
- 3. <u>effettuare opportuna formazione e quindi comunicare il rischio</u>: informare, formare, sensibilizzare i soggetti interessati dal rischio potenziale (gestori degli impianti, personale addetto al controllo, esposti, ecc.).

Molto importante è anche l'aspetto ANALITICO, cioè l'effettuazione di campionamenti di acqua presso le singole strutture per le analisi alla ricerca di Legionella e la relativa sierotipizzazione: le analisi forniscono un dato oggettivo sulla reale situazione di contaminazione degli impianti e forniscono elementi fondamentali ai fini della valutazione del rischio Legionella.

La valutazione del rischio risulta essere un adempimento di particolare rilevanza per le seguenti attività:

- strutture turistico-ricettive (alberghi, hotel, pensioni, residence, agriturismi, bed & breakfast, soggiorni di vacanza, affittacamere, campeggi, navi da crociera, etc.);
- strutture termali;
- strutture ad uso collettivo (impianti sportivi e ludici, palestre, centri commerciali, fiere, esposizioni, centri benessere, etc.);
- strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, studi odontoiatrici.

Vi invitiamo a porre particolare attenzione agli aspetti sopra evidenziati, in quanto la mancanza ovvero l'inadeguato aggiornamento del "Documento di valutazione del rischio di legionellosi", è soggetto a sanzione pecuniaria e, ben più rilevante, a <u>conseguenze penali</u> qualora dalla non ottemperanza alle disposizioni normative derivino delle "lesioni personali" (ad esempio ad ospiti, clienti, dipendenti ecc.) causate dalla legionellosi.

Il nostro Studio può indicarVi il contatto di un partner che si occupa di tali tematiche che può fornirVi ulteriori informazioni ed eventualmente una consulenza specifica per adempiere agli obblighi di legge nonché ad individuare – ove possibile - all'interno della struttura il "soggetto delegato" a vigilare ed a mantenere adeguato ed aggiornato il "Documento di valutazione del rischio di legionellosi".

Cordiali saluti

Commercialisti Associati Bortolotti & Conci